

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DEL SIGILLO
D'ONORE DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
(emanato con decreto rettorale del 21 settembre 2026 n. 569)**

INDICE

- Articolo 1 *(Oggetto e finalità)*
- Articolo 2 *(Natura e caratteristiche del Sigillo d'Onore)*
- Articolo 3 *(Destinatari del riconoscimento)*
- Articolo 4 *(Procedura di conferimento e Cerimoniale)*
- Articolo 5 *(Natura del riconoscimento e tenuta del registro)*

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le caratteristiche e le modalità di conferimento del "Sigillo d'Onore dell'Università luav di Venezia".
2. L'Università luav di Venezia, nell'ambito della propria missione istituzionale, promuove la cultura del progetto, dell'architettura, delle arti, del design, della pianificazione e della moda. A tal fine, l'ateneo istituisce il Sigillo d'Onore quale formale riconoscimento istituzionale volto a manifestare riconoscenza nei confronti di personalità, enti e istituzioni che abbiano favorito lo sviluppo della conoscenza e della cultura contemporanea.
3. Il Sigillo d'Onore rappresenta una manifestazione simbolica del legame tra l'ateneo e coloro che hanno contribuito in modo particolarmente significativo alla crescita dell'Università e alla diffusione dei valori scientifici e culturali che ne caratterizzano la missione.

Articolo 2

(Natura e caratteristiche del Sigillo d'Onore)

1. Il Sigillo d'Onore riprende e valorizza gli elementi distintivi dell'identità visiva e simbolica dell'Università luav di Venezia, nel rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari relative all'utilizzo del marchio e dei segni distintivi dell'ateneo.
2. Il riconoscimento è espresso attraverso forme materiali coerenti con la tradizione e la cultura progettuale proprie dell'Università.
3. La realizzazione materiale del Sigillo d'Onore può assumere, a titolo esemplificativo, la forma di medaglia, targa, oggetto celebrativo, manufatto artistico, elemento di design o altra declinazione appositamente ideata, recante i segni distintivi dell'ateneo. Le specifiche grafiche, tecniche e realizzative sono definite e aggiornate in conformità con i manuali di identità visiva di ateneo.

Articolo 3

(Destinatari del riconoscimento)

1. Il Sigillo d'Onore può essere conferito alle seguenti categorie di destinatari:
 - a) personalità italiane o straniere, enti e istituzioni che abbiano acquisito particolari meriti e abbiano contribuito in modo particolarmente significativo allo sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione, dell'innovazione e alla valorizzazione dei settori propri della missione dell'ateneo;
 - b) componenti della comunità universitaria (personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo) che si siano distinti per particolari ed eccezionali meriti scientifici, culturali, professionali, istituzionali o per un servizio qualificato e di altissimo rilievo prestato a favore dell'ateneo;
 - c) studentesse e studenti dell'ateneo che si siano distinti per particolari meriti nel percorso accademico, nella ricerca, nell'innovazione, oppure per un eccezionale impegno profuso in attività culturali, sociali, sportive o istituzionali, contribuendo ad accrescere il prestigio dell'Università.
2. Il conferimento al personale interno dell'Università può essere disposto anche in occasione della cessazione dal servizio, qualora il percorso professionale e il contributo reso all'ateneo abbiano assunto un significato di straordinaria rilevanza per la comunità universitaria.

Articolo 4

(Procedura di conferimento e Cerimoniale)

1. Il Sigillo d'Onore è conferito con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico.

[TORNA ALL'INDICE](#)

2. La proposta di conferimento, corredata da una sintetica motivazione che si riconduca alle condizioni indicate all'articolo 3, può essere presentata:

- a) dal rettore
- b) dal direttore di dipartimento
- c) dal direttore generale.

3. Per particolari ragioni di urgenza e di alta rappresentanza nazionale e internazionale nonché in occasione di visite ufficiali di elevate personalità, il conferimento del Sigillo d'Onore può essere disposto su iniziativa diretta del rettore, sempre ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 3. Di tale conferimento il rettore ne dà successiva comunicazione al senato accademico.

4. La consegna del Sigillo d'Onore avviene nell'ambito di cerimonie istituzionali solenni dell'ateneo o in occasione di eventi pubblici di particolare significato. Il rettore può in ogni caso disporre modalità di conferimento differenti, incluse consegne in forma privata o in altri contesti ritenuti opportuni.

Articolo 5

(Natura del riconoscimento e tenuta del registro)

- 1. Il conferimento del Sigillo d'Onore ha natura esclusivamente simbolica, celebrativa e istituzionale. Esso non attribuisce alcun titolo accademico, né genera prerogative, diritti o benefici economici di alcuna natura in capo al destinatario.
- 2. È istituito l'elenco ufficiale (o albo) dei destinatari del Sigillo d'Onore, curato e conservato presso le competenti strutture di supporto agli organi di governo (segreteria del rettore e del direttore generale), secondo le modalità organizzative stabilite dall'amministrazione.